

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1715

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1989, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1674)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1899-ter e 3551-ter)

d'iniziativa dei deputati GEREMICCA, FERRARA, D'AMBROSIO, BRESCIA, ALINOVİ, CALVANESE, AULETA, BELLOCCHIO, FRANCESE, RIDI, SCHETTINI, NAPPI e NARDONE (1899-ter); BECCHI, RODOTÀ, BASSANINI, VISCO e DE JULIO (3551-ter)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1989

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo modificata dalla legge 10 febbraio 1989, n. 48, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981.

2. Le gestioni fuori bilancio istituite per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo hanno termine il 31 dicembre 1989. Le operazioni di liquidazione sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assicurando il trasferimento dei fondi disponibili alle amministrazioni competenti alla gestione ordinaria degli interventi e delle opere di cui ai programmi. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati sono tenuti ad adottare tempestivamente tutti gli atti richiesti dal Ministro del tesoro e preliminari al passaggio alla liquidazione. D'intesa con il Ministro del tesoro, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riferisce alle Camere sullo stato di attuazione dei programmi al momento del passaggio alla liquidazione nonchè, anche in vista dell'adozione dei necessari provvedimenti, sui problemi connessi al trasferimento degli interventi e delle opere alle amministrazioni competenti alla loro gestione in via ordinaria.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sulla base di istruttoria tecnica qualificata, alla verifica ed alla valutazione dei programmi presentati al CIPE entro il termine di cui al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ai fini della compatibilità urbanistica, dell'impatto ambientale nonché della congruità economico-finanziaria in relazione agli stanziamenti disposti. Sulla base delle risultanze della istruttoria tecnica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, nei successivi quindici giorni, ripartisce i fondi disponibili e promuove, ove occorra, accordi di programma agli effetti della legge 1° marzo 1986, n. 64, con il comune di Napoli e con la regione Campania per l'esecuzione dei progetti con affidamento in concessione delle opere.

4. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 3 sono affidati in concessione, nei casi previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 219 del 1981, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti. Le opere ed i lavori sopraindicati debbono essere affidati per lotti funzionali, ciascuno integralmente finanziato entro gli stanziamenti disponibili.

5. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

6. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. È fatto altresì divieto di procedere a varianti in corso d'opera se non per ragioni strettamente tecniche e nei limiti degli stanziamenti ripartiti per lotti funzionali. Gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli. È sospesa, fino alla conclusione delle verifiche di cui al comma 3, l'efficacia degli atti di affidamento di lavori per le quote, ivi compresi varianti ed ampliamenti, prive di copertura

finanziaria perchè i fondi non erano stati ripartiti dal CIPE al momento dell'affidamento. Conseguentemente, i relativi lavori sono sospesi. Nel caso di conclusioni negative delle verifiche, gli atti di affidamento dei lavori sono, in tutto o in parte, annullati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o dai suoi delegati. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, sono nulli gli atti relativi ad opere affidate, anche anteriormente al 30 ottobre 1986, per le parti corrispondenti agli importi relativi a lavori che, seppur compresi nei programmi presentati, non abbiano ottenuto l'approvazione del CIPE ed il conseguente riparto dei fondi.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, ovvero al trasferimento del personale che, a domanda e compatibilmente con le esigenze identificate dalle amministrazioni competenti, debba essere inserito nelle strutture da istituirsi da parte della regione Campania e del comune di Napoli, finalizzate alla definizione ed alla realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e territoriale. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della citata legge n. 219 del 1981.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

9. Gli atti posti in essere in attuazione del

presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

10. Ai fini del coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987, cessa di operare alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette trimestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

11. Qualora, ai sensi del comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati provvedono al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonché delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo, ivi compreso quello acquistato ai sensi del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive integrazioni e modificazioni, è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dall'acquisto o dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati assicurano la

gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della citata legge n. 219 del 1981.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento definitivo, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219 del 1981, per la parte non coperta dagli introiti dei canoni di locazione.

5. L'onere per istituire le strutture del comune di Napoli e della regione Campania, previste dall'articolo 1, comma 7, è a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della citata legge n. 219 del 1981, fino al 31 dicembre 1991.

6. Nella determinazione dei contributi ordinari per la finanza locale viene tenuto conto oltre che degli altri parametri da fissare con l'apposito provvedimento, dei movimenti di popolazione residente conseguenti all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 della presente legge.

7. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti destinati alla popolazione extraurbana provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, possono

essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonchè le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. Nel caso di immobili abitabili ed agibili, dalla indennità di espropriazione non si detraggono le eventuali spese di demolizione dell'edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981, degli edifici e di altri manufatti, nonchè delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario. Tale disposizione non si applica allorchè, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

4. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-ter della citata legge n. 219 del 1981, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 4.

1. Per fronteggiare le residue necessità delle popolazioni colpite dall'evento bradisismico verificatosi nell'area flegrea nell'autunno del 1983, fino al reinsediamento definitivo delle

medesime popolazioni, il fondo per la protezione civile è incrementato della somma di lire 58 miliardi.

2. All'onere di lire 58 miliardi, derivante dall'applicazione del comma 1, si fa fronte con le disponibilità previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo nell'area flegrea.

Art. 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonché quelli adottati in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, purchè non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quanto in contrario previsto dalla medesima.

Art. 6.

1. Fermo restando il termine del 30 giugno 1989, fissato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, nel medesimo testo unico dovranno essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, tutte le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.